

Commento all'articolato della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

in G.U. n. 265 del 13 novembre 2000 - Suppl. Ord. n. 186

a cura di PAOLO BOZZARO

CAPO I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1. (Principi generali e finalità)

Già nel titolo la connotazione del sistema sociale è quella di un *sistema a rete integrato*, la cui programmazione e organizzazione compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato (art. 1, c. 3), che devono agevolare, ognuno per le proprie competenze, la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le forze presenti nel territorio (associazioni, enti di promozione, volontariato organizzato...), compresi i singoli cittadini, le organizzazioni sindacali e le associazioni a tutela degli utenti (art. 1, c. 6). I principi ai quali deve ispirarsi questa azione sono quelli della sussidiarietà, della cooperazione, dell'efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali (art. 1, c. 3). Per "servizi sociali" devono intendersi tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, capo III, art. 128).

Art. 2. (Diritto alle prestazioni)

Accanto ai cittadini italiani hanno diritto alle prestazioni anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea, gli stranieri, i profughi e gli apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative specifiche di riferimento. Avendo il carattere di *universalità*, nel sistema integrato devono essere garantiti *dei livelli essenziali di prestazioni* e il diritto soggettivo a beneficiare di quelle prestazioni economiche per invalidità civile, pensioni sociali, assegni speciali (art. 2, c. 2). Hanno priorità di accesso al sistema i soggetti in condizioni di povertà, con reddito limitato, con riduzione parziale o totale di autonomia, secondo parametri di valutazione generali e specifici.

Art. 3. (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del S.I.I.S.S.)

Ribadito che il metodo da seguire è quello della programmazione, si sottolinea la necessità che vengano assicurati ad ogni livello (comuni, regioni e stato) il coordinamento e l'integrazione con gli interventi sanitari e l'istruzione, con le politiche di formazione, avviamento e reinserimento al lavoro; la concertazione e la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e fra questi e tutti gli altri soggetti, comprese le organizzazioni sindacali e le asl, in particolare per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3, c.2).

Importante è il principio inserito al c. 4, quello di favorire la pluralità di offerta dei servizi, garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e di consentire la sperimentazione, su richiesta degli interessati, di servizi sociali in alternativa ad alcune erogazioni economiche dirette.

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali)

È previsto un finanziamento plurimo, secondo competenze differenziate tra Stato, Regioni e Comuni, previste in buona parte già nel D.Lgs 112/98. Lo Stato definisce e ripartisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa pensioni, assegni di invalidità e sociali, il reddito minimo di inserimento (vedi L. 449/97), eventuali progetti previsti dal Piano nazionale. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali, per le quali attingono sia alle risorse loro assegnate dal Fondo nazionale sia ad autonomi stanziamenti. Le Regioni provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore e a cofinanziare quegli interventi e servizi sociali derivanti da provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali (vedi art. 132 del D.Lgs. 112/98).

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore)

I soggetti operanti nel terzo settore sono attivamente coinvolti nella realizzazione del sistema integrato. Le Regioni entro 120 gg. dalla entrata in vigore della legge devono adottare indirizzi specifici per regolare i rapporti tra enti locali e terzo settore, in particolare sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

CAPO II

**ASSETTO ISTITUZIONALE
E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

Art. 6.

(Funzioni dei Comuni)

I Comuni, in quanto titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi sociali del territorio, adottano gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini. Ad essi spetta:

- a) la programmazione, la progettazione, la realizzazione del sistema locale dei s.s. a rete;
- b) l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e delle attività assistenziali già di competenza delle province;
- c) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei s.s. e delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica;
- d) la partecipazione all'individuazione degli ambiti territoriali;
- e) la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni che determinano l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

I Comuni inoltre provvedono a:

- a) promuovere le risorse delle collettività locali, sviluppando anche interventi di auto-aiuto e di reciprocità fra i cittadini;
- b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, con collegamenti operativi tra i servizi finalizzati all'integrazione sociale e con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
- c) adottare strumenti di semplificazione amministrativa;
- d) adottare strumenti di consultazione dei soggetti attivi nel terzo settore ai fini della predisposizione dei programmi;
- e) garantire la partecipazione dei cittadini al controllo di qualità dei servizi.

Art. 7.

(Funzioni delle Province)

Le Province concorrono alla programmazione del sistema nell'ambito delle loro competenze, raccogliendo conoscenze e dati sui bisogni della popolazione e sulle risorse e partecipando al sistema informativo dei servizi sociali, effettuando analisi sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, promovendo iniziative di formazione professionale di base e di aggiornamento, partecipando alla definizione e attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

(Funzioni delle Regioni)

Le Regioni esercitano funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione e disciplinano

l'integrazione degli interventi, in particolare dell'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

Spetta alle Regioni:

- a) determinare (entro 180 gg) gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del s.s. Di norma i distretti sociali coincidono con i distretti sanitari;
- b) definire politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento lavorativo, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
- c) promuovere il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e gestione dei servizi;
- d) promuovere sperimentazione di modelli innovativi;
- e) promuovere metodi e strumenti per il controllo di gestione, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza;
- f) definire i criteri di autorizzazione e di accreditamento per le strutture e per i servizi pubblici e privati;
- g) istituire i registri regionali dei soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività;
- h) definire i requisiti di qualità per la gestione e per l'erogazione;
- i) definire i criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati;
- l) definire le modalità di partecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
- m) predisporre e finanziare i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- n) definire delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
- o) esercitare i poteri sostitutivi nei cfr. dei comuni inadempienti;

Le Regioni disciplinano il trasferimento ai comuni delle funzioni indicate, nonché delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali con le modalità stabilite dall'art. 3 del D.Lgs 112/98.

Art. 9.

(Funzioni dello Stato)

Spetta allo Stato:

- a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale;
- b) l'individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni assistenziali svolte per minori e adulti dal ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

- c) la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi e delle strutture residenziali e semiresidenziali e per la comunità di tipo familiare;
- d) la determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali;
- e) l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle regioni;
- f) la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

È prevista delega al Governo per una nuova disciplina delle I.P.A.B., che ne trasformi la forma giuridica, prevedendone, in presenza di precise condizioni di esercizio, di attività e di statuto o lo scioglimento o la riconversione in associazioni o in fondazioni di diritto privato, incentivandone l'accorpamento, assicurando al personale forme contrattuali coerenti con la loro autonomia, prevedendo la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni...

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

Individuati dal Ministro per la solidarietà sociale i requisiti minimi nazionali per le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, spetta ai comuni rilasciare la relativa autorizzazione, previo accertamento dei requisiti nazionali e regionali, con un tempo massimo di cinque anni per eventuali adeguamenti.

Art. 12.

(Figure professionali sociali)

Con decreto del Ministro, entro 180 gg., sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali, sulla base dei criteri indicati all'art. 8 del D.Lgs 281/97 e dell'art. 129 del D.Lgs 112/98. Con regolamento sempre del Ministro vanno definiti:

- a) le figure professionali da formare con i corsi di laurea (di cui all'art. 6 del Regol. concernente l'autonomia didattica degli atenei, n. 509 del 3 nov. 1999);
- b) le figure professionali da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei corsi;
- c) i criteri per il riconoscimento e l'equiparazione dei profili professionali esistenti

Restano ferme le disposizioni relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria, mentre vanno individuate le modalità di accesso alla dirigenza per le figure professionali sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.
(*Carta dei Servizi Sociali*)

Con decreto del Presidente del Consiglio è adottato, entro 180 gg., lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Ogni ente erogatore ne dovrà stilare una, indicando i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità di erogazione, ecc. La carta dei servizi è requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE
DI PARTICOLARI INTERVENTI
DI INTEGRAZIONE
E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.
(*Progetti individuali per le persone disabili*)

Su richiesta dell'interessato, i Comuni d'intesa con le ASL predispongono un progetto individuale per favorire la piena integrazione delle persone disabili (ex art. 3 della L. 104/92). Oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, vanno indicate le prestazioni a cura del SSN, i servizi alla persona a carico del Comune, le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Art. 15.
(*Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti*)

Va riservata nell'ambito del Fondo nazionale una quota per servizi a persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e l'assistenza a domicilio.

Art. 16.
(*Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari*)

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo delle famiglie nella formazione e

cura della persona e intende valorizzarne i molteplici compiti sia nello sviluppo della vita quotidiana che nei momenti critici e di disagio coinvolgendo e responsabilizzando le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, dando priorità di intervento a:

- a) a interventi di sostegno della maternità e della paternità responsabili;
- b) politiche di conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di cura;
- c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità;
- d) aiuto e sostegno domiciliare a famiglie che assumono compiti di accoglienza e cura di persone disabili, di persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
- e) servizi di sollievo a chi ha carichi di accudimento quotidiano di persone bisognose di cure particolari;
- d) servizi per l'affido familiare (interventi, formazione, educazione).

In parecchi casi i comuni, in alternativa a contributi assistenziali, possono concedere *prestiti d'onore*, cioè finanziamenti a tasso zero con piani di restituzione concordati, oppure agevolazioni fiscali e tariffarie, riduzioni dell'ICI per la prima casa, tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

Art. 17.
(*Titoli per l'acquisto di servizi sociali*)

I comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato, previa disciplina dei criteri e delle modalità da parte delle regioni.

CAPO IV
STRUMENTI PER FAVORIRE
IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI SOCIALI

Art. 18.
(*Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali*)

Il Governo predisponde ogni tre anni il Piano nazionale (su proposta del Ministro per la Solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e dopo aver acquisito sullo

schema di piano l'intesa con la Conferenza unificata ex art. 8 del DLgs 281/97, i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale, organizzazioni sindacali, associazioni utenti... e il parere delle competenti Commissioni parlamentari).

Il Piano Nazionale indica:

- a) le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali ex art. 22;
- b) le priorità di intervento mediante individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate;
- c) modalità di attuazione e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- d) servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
- e) gli indirizzi per le sperimentazioni, azioni di promozione della concertazione per costruire reti integrate di servizi e di interventi sociali;
- f) gli indicatori e i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale;
- g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti;
- h) i criteri generali per stabilire i parametri di accesso prioritario ai servizi;
- i) gli indirizzi e i criteri generali per la concessione di prestiti d'onore;
- l) interventi e servizi sociali per le persone anziane;
- m) indirizzi relativi alla formazione di base e aggiornamento del personale;
- n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale;
- o) indirizzi per programmi integrati rivolti a minori, giovani e anziani, sostegno alle responsabilità familiari, inserimento sociale di persone disabili, integrazione degli immigrati, prevenzione, recupero e reinserimento di tossicodipendenti e alcolodipendenti.

Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti e sulla programmazione. Le Regioni (comma 6) entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

Art. 19.
(Piano di zona)

I comuni associati, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono a definire il piano di zona, secondo

le indicazioni del piano regionale. Nel piano di zona vanno individuati:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità secondo le disposizioni regionali;
- c) le forme di rilevazione dei dati;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, in particolare quelle penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda sanitaria locale e gli altri enti del terzo settore.

Il Piano di zona, adottato di norma attraverso accordo di programma, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento, stimolando le potenzialità presenti nel territorio;
- b) qualificare la spesa, attivando anche risorse finanziarie, grazie alla concertazione;
- c) definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

All'accordo di programma partecipano anche enti e associazioni del Terzo settore accreditati o che partecipano con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato.

Art. 20.
(Fondo nazionale per le politiche sociali)

Vengono indicate le cifre da impegnare negli anni 2000/2002 per il Fondo nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, facendo obbligo al Governo di provvedere con regolamento a disciplinare modalità e procedure per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a) razionalizzazione e armonizzazione delle procedure per evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

- b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati;
- c) garantire che gli stanziamenti costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale;
- d) prevedere forme di monitoraggio, di verifica e di valutazione del processo e di possibile revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno;
- e) individuare le norme di legge abrogate dall'entrata in vigore del regolamento;

A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale è determinato dalla legge finanziaria. Vengono indicate altre somme provenienti da fonti diverse che possono far parte del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

Viene istituito un sistema informativo dei servizi sociali per conoscere i bisogni sociali della popolazione, attere informazioni e conoscenze per meglio programmare, gestire e valutare l'intero sistema, attivare progetti europei, coordinare le politiche sociali con quelle della formazione, della sanità, del lavoro e dell'occupazione. Viene costituita entro sessanta giorni una speciale Commissione tecnica con il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello e agli strumenti attraverso i quali rendere operativo il sistema informativo dei s.s., che dovrà tecnicamente collegarsi con le regioni e gli enti locali, ai quali è fatto obbligo di attrezzare un sistema informativo a livello locale.

CAPO V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Al c. 1 viene ricordato che il sistema integrato si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diver-

si settori della vita sociale, integrando i servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, ottimizzando le risorse, evitando sovrapposizioni e settorializzazioni delle risposte.

Costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali:

- a) le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, i servizi di accompagnamento in particolare alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire autonomia e permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti;
- c) interventi di sostegno a minori in situazioni di disagio;
- e) misure per il sostegno delle responsabilità familiari di cui all'art. 16, per favorire l'armonizzazione tra tempo di lavoro e cure familiari;
- f) misure di sostegno alle donne in condizioni particolari di difficoltà e di disagio;
- g) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; per i centri socio-riabilitativi, le comunità-alloggio, servizi di comunità e accoglienza...;
- h) interventi per le persone anziane e disabili (permanenza a domicili, inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali...);
- i) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze patologiche;
- l) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

Le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

Tramite leggi regionali occorre assicurare per ogni ambito territoriale almeno le seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza;
- b) servizio di pronto intervento sociale per situazioni di emergenza;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II - Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.

(Reddito minimo di inserimento)

Superata la fase di sperimentazione, si intende far confluire nell'istituto del reddito minimo garantito, quale misura generale di contrasto alla povertà, gli altri interventi di sostegno del reddito (Legge 335/1995) e le pensioni sociali (Legge 153/69).

Art. 24.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

Entro 180 gg. dall'approvazione, il Governo deve emanare un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 66/1962; 381/1970; 382/1970; 118/1971; 18/1980, riclassificando le indennità e gli assegni, in base alle funzioni a cui gli emolumenti assolvono (misure di contrasto alla povertà, incentivi alla rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei disabili, valorizzazione delle capacità funzionali del disabile), prevedendo:

- 1) un reddito minimo per la disabilità totale, che integri la mancata produzione di reddito;
- 2) un reddito minimo per la disabilità parziale per favorire percorsi formativi, accesso a contratti di formazione e lavoro, a borse di lavoro secondo le normative vigenti;
- 3) un'indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, l'assistenza e la sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. Tale indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità non cumulabili tra loro:
 - a) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati;
 - b) indennità di cura e di assistenza per ultra65 totalmente dipendenti.

Vanno inoltre previsti:

- la cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza con il reddito minimo di inserimento;
- la fissazione dei requisiti psicofisici e reddituali individuali per la concessione degli emolumenti previsti;

- la corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità;
- l'equiparazione e la ricollocazione delle indennità già percepite;
- la disciplina del regime transitorio;
- il riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa;
- revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio delle unificazioni delle competenze; revisione dei criteri e dei requisiti de quo.

Art. 25.

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

L'accertamento va fatto secondo le disposizioni previste dal DLgs 109/1998 e successive modifiche.

Art. 26.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

I fondi integrativi previsti dall'art. 9 del DLgs 502/92 e succ. mod. possono essere utilizzati per le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito di programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

Viene istituita presso la Presidenza del Consiglio una Commissione che effettua ricerche e rilevazioni sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, ne diffonde la conoscenza, formula proposte per rimuoverne le cause. Al c. 4 criteri di composizione, tempi e modalità di lavoro della Commissione.

Art. 28.

*(Interventi urgenti
per le situazioni di povertà estrema)*

Viene incrementato il Fondo nazionale di una somma pari a 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per far fronte alle situazioni di povertà estrema e per servizi ai senza fissa dimore.

Per queste finalità possono essere presentati progetti specifici da parte degli enti locali, delle organizzazioni del volontariato, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, IPAB... secondo tempi, requisiti e modalità, stabiliti con apposito atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Art. 29.

(Disposizioni sul personale)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati.

Art. 30.

(Abrogazioni)

Sono abrogati all'entrata in vigore di questa legge l'art. 72 della L. 6972/1890 e il c. 45 L. 449/1977.

DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 328/2000 E ALTRE NORMATIVE CORRELATE

- DPCM 15 DICEMBRE 2000, "Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimore", in attuazione dell'art. 28 della legge 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2001, Serie Gen. N. 69.
- DPCM 14 FEBBRAIO 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2001, n. 129.
- DPCM 21 FEBBRAIO 2001 recante "Atto costitutivo della commissione di indagine sull'esclusione sociale", in attuazione dell'art. 27, comma 4 della L. 328/2000.
- Legge 30 marzo 2001, n. 152 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. Pubblicata sulla G.U. del 27 aprile 2001, n. 97.
- DM recante regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della legge 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2001, Serie Gen. n. 174.
- DPR 3 maggio 2001 recante "Approvazione del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2001-2003, in attuazione dell'art. 18 della legge 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 6 agosto 2001, Supplemento Ordinario n. 204.
- D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 recante "Riordinamento del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 1 giugno 2001, Serie Gen. n. 126.
- DPCM 30 marzo 2001 recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della legge 328/2000. Pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2001, Serie Gen. n. 188.
- Legge costituzionale, 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Pubblicata in G.U. del 24 ottobre 2001, n. 248.
- DM concernente la definizione dei profili professionali delle figure professionali sociali, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 328/2000 DM in attuazione dell'art. 12, comma 2, concernente la definizione delle figure professionali sociali da formare con i corsi di laurea e con corsi di formazione organizzati dalle regioni e dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione.
- DM recante istituzione della Commissione tecnica per il sistema informativo dei servizi sociali, in attuazione dell'art. 21 della legge 328/2000.